



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023: Piano del Fabbisogno annualità 2021 ed aggiornamento dotazione organica.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare:
 - l’art. 4, che stabilisce che *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare...”*;
 - l’art. 6, come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 e s.m.i., che prevede, ai commi 1 e 2:
 - “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
 - 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*
 - l’art. 6 ter, che stabilisce: *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai*

sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

- l'art. 30, circa il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ed in particolare il comma 2 bis, secondo cui *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*, nonché il comma 2 sexies, a norma del quale *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;
- l'art. 35, comma 4, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

SPECIFICATO che l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i. prevede che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

RITENUTO pertanto, per esigenze di celerità nell'attuazione del piano e nel completamento di quelli delle precedenti annualità, di avvalersi anche per il 2021 della facoltà di cui al succitato art. 8, comma 3, della Legge n.56/2019 e s.m.i.;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e s.m.i., recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i ed in particolare:

il comma 557: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

il comma 557-bis: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*;

il comma 557-ter: *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

il comma 557-quater: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... ”*;
- l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge 11.8.2014 n. 114, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge 28.3.2019 n. 26, ed in particolare i seguenti commi:
 - il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì *“il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*;
 - il comma 5-sexies, che prevede: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;
- il D.Lgs. 25.5.2017 n. 75, che oltre ad aggiornare il D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto, in particolare all'art. 20 ed all'art. 22, norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e per la valorizzazione delle professionalità interne, attraverso procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8.5.2018, recante *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

- la Legge 30.12.2018 n. 145 e s.m.i., il cui art. 1, comma 258, è finalizzato al rafforzamento strutturale dei Centri per l'Impiego nell'erogazione dei servizi destinati agli utenti;
- il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l'art. 33, che recita: “...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”.
- il D.M. 3.9.2019, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

SPECIFICATO che il succitato D.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definite all'art. 2 del D.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

- Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento.

VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 18.12.2019, recante le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;

VISTI:

- l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso...”;
- l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., che dispone: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva

conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.”;

VISTO l'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., che dispone una riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;

RICHIAMATO l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., recante disposizioni finalizzate al superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare:

- il comma 1, che dispone: *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;*
- il comma 2, che prevede: *“Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”;*
- il comma 3, secondo cui *“Ferma restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”;*

PRECISATO che, in base ai commi 5 e 8 del medesimo art. 22, fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto alle Amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.122/2010, per le professionalità interessate dalle predette procedure, mentre è possibile prorogare i corrispondenti rapporti di

lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di che trattasi, fino alla loro conclusione, sempre nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del succitato art. 9, comma 28;

VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante: *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

RILEVATO che le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* dell’8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art.4 comma 2);

b) che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art.4, comma 3);

c) che *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”*;

RICHIAMATA la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* ed in particolare l’art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 5.12.2019 n. 40, come modificato dall’art. 18 della L.R. n. 1 del 20.1.2021 (Legge di stabilità regionale 2021), con decorrenza 1.1.2021, secondo cui:

“1. Al fine di dare attuazione all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.

2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, tenuto conto dell’autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell’Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.G.R. n. 853 del 27.12.2019, recante “*Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021: piano del fabbisogno annualità 2019 ed aggiornamento dotazione organica*”;
- la D.G.R. n. 719 del 17.11.2020, recante “*Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l’anno 2020*”;
- la D.G.R. n. 804 del 11.12.2020, recante “*DGR 853 del 27 dicembre 2019 – Approvazione Job Description – Specifica su riserve*”;
- la D.G.R. n. 868 del 29.12.2020, recante “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022: piano del fabbisogno annualità 2020 ed aggiornamento dotazione organica*”;

VISTE:

- la D.G.R. n. 210 del 22.4.2021, recante “*Piano delle Prestazioni 2021 – 2023. Annualità 2021. Approvazione*”;
- la D.G.R. n. 380 del 1.7.2019, recante “*Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021 ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198/2006*” e la D.G.R. n. 50 del 3.2.2021, contenente conferma delle azioni previste nel Piano;

PRESO ATTO che non appena ricostituito il “*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*” – C.U.G. di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il cui Presidente ha rassegnato le proprie dimissioni, si procederà all’aggiornamento del succitato Piano Triennale delle Azioni Positive;

PRECISATO che il limite di spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme flessibili ex art. 9 comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con Legge 30.10.2010 n. 122 e s.m.i., è stato individuato dalla succitata DGR n. 719/2020, per l’annualità 2020, 2021, 2022, in € 4.870.205,00 per la Giunta Regionale;

DATO ATTO:

- che il limite di spesa di cui all’art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019, inizialmente determinato con la D.G.R. n. 157 del 24.3.2020 per l’anno 2020, è stato rideterminato a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2019, e, pertanto, riferibile alla media delle entrate 2017-2018-2019 e alla spesa di personale 2019, come previsto dal citato D.L. n.34/2019;
- che detto limite è stato pertanto individuato, come specificato nell’Allegato **D)** alla DGR n. 868 del 20.12.2020, di approvazione del “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 – 2022: piano del fabbisogno annualità 2020 ed aggiornamento dotazione organica*”;
- che il Rendiconto anno 2020 non risulta ad oggi ancora approvato, per cui anche per il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023, Piano del fabbisogno annualità 2021 il limite di spesa di cui all’art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019, come sopra calcolato per l’annualità 2020, resta invariato, come confermato dalla nota prot. n. RA/212990/DPB014 del 20.5.2021 del Servizio Bilancio - Ragioneria;

DATO ATTO:

- che i piani approvati con le richiamate D.G.R. n. 853/2019 e n. 868/2020 sono stati in parte già realizzati e per la restante parte troveranno completamento all’esito delle procedure avviate;
- che si è proceduto pertanto all’indizione di concorsi pubblici in attuazione del Piano di cui alla DGR n. 853/2019;

ATTESO che il Piano di cui alla DGR n. 868/2020 prevede l’inserimento di unità appartenenti a profili professionali analoghi a quelli per i quali sono stati pubblicati i bandi di concorso pubblico e le procedure riservate di cui alla DGR n. 804/2020, in attuazione della DGR n.853/2019, in corso di svolgimento;

RITENUTO pertanto, onde assicurare la massima celerità nell’attuazione e nel completamento dei suddetti Piani, garantendo al contempo la massima trasparenza, di prevedere direttamente, sin da ora, l’elevazione dei posti oggetto delle procedure di concorso pubblico e delle procedure riservate di che trattasi (artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.), come da prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato **F**), dando atto che

tale estensione comporta la revisione delle quote di riserva inizialmente previste, che saranno ricalcolate secondo i criteri già definiti con la DGR n. 804/2020;

RILEVATO che le riserve di cui sopra, cumulate, non possono superare il 50% e, pertanto, garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno, più volte raccomandato dalla Corte Costituzionale;

RILEVATO che sono stati attivati comandi di personale da altre Amministrazioni nella percentuale dei posti messi a concorso prevista dalla DGR n. 868/2020;

RITENUTO di prevedere, atteso l'apporto delle figure professionali delle altre Amministrazioni attualmente in posizione di comando presso l'Ente, di attivare per le stesse, su base volontaria, le procedure di mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il corrispondente numero di posti e per le categorie di appartenenza;

DATO ATTO che in base al prospetto informativo di cui all'art. 9 comma 6 della Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. presso l'Amministrazione non risultano scoperture di disabili e di personale appartenente alle altre categorie protette ex art. 18 della stessa legge;

PRECISATO:

- che la pianificazione per l'anno 2021 deve essere funzionale alla soddisfazione delle specifiche esigenze di efficienza, economicità e qualità dei servizi regionali, tradotte anche in specifici obiettivi, tanto che è ravvisabile uno stretto collegamento tra piano dei fabbisogni e piano pluriennale delle attività e della *performance*;
- che in coerenza con le assunzioni già programmate e avviate in esecuzione della DGR 853 del 27.12.2019 e della DGR n. 868 del 29.12.2020 il piano dei fabbisogni, per l'anno 2021, può essere determinato come riportato negli Allegati **A)** e **B)**;

CONSIDERATO che con nota prot. n. RA/165274/21 del 23.4.2021 si è richiesto alla Direzione Generale, ai Dipartimenti e Servizi Autonomi nonché all'Agenzia Regionale di Protezione Civile di comunicare eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e che tale ricognizione ha dato esito negativo per tutte le indicate strutture, come da comunicazioni agli atti del Servizio Organizzazione;

RITENUTO di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all'art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122, e s.m.i., nell'ambito del limite di cui all'Allegato **D** della presente Deliberazione;

PRESO ATTO delle richieste di assunzione a tempo determinato formulate dai Dipartimenti, trasposte nel prospetto di sintesi allegato al presente atto (Allegato **G**);

RITENUTO di delegare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile di cui alla L.R. n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i. all'espletamento delle procedure finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato specificate nell'Allegato **B**, nonché di quelle relative all'assunzione a tempo determinato delle unità indicate nell'Allegato **G**;

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

- Allegato A "Dotazione organica";
- Allegato B "Piano assunzionale 2021 – Assunzioni a tempo indeterminato";
- Allegato C "Costo della dotazione organica";
- Allegato D "Verifica dei limiti di spesa anno 2021";
- Allegato E "Calcolo cessazioni comprensivo delle categorie protette";
- Allegato F "Elevazione posti procedure di selezione";
- Allegato G "Piano assunzionale 2020/2021 - tempo determinato";

DATO ATTO, altresì, che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha

espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare i seguenti allegati:

- Allegato A “Dotazione organica”;
- Allegato B “Piano assunzionale 2021 – Assunzioni a tempo indeterminato”;
- Allegato C “Costo della dotazione organica”;
- Allegato D “Verifica dei limiti di spesa anno 2021”;
- Allegato E “Calcolo cessazioni comprensivo delle categorie protette”;
- Allegato F “Elevazione posti procedure di selezione”;
- Allegato G “Piano assunzionale 2020/2021 - tempo determinato”

tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d’Abruzzo alla data dell’1.1.2021, come riportata nell’Allegato **A**);
3. di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale riportato nell’Allegato **B**), così come dettagliatamente indicato per categoria e per profilo;
4. di procedere, in riferimento al Piano Assunzionale 2021 di cui sopra, all’espletamento delle procedure ivi previste senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i.;
5. di prevedere, atteso l’apporto delle figure professionali delle altre Amministrazioni attualmente in posizione di comando presso l’Ente, di attivare per le stesse, su base volontaria, le procedure di mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il corrispondente numero di posti e per le categorie di appartenenza;
6. di prevedere l’elevazione dei posti oggetto delle procedure di cui alla DGR n.853/2019, in corso di svolgimento, come da prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato **F**);
7. di confermare, nelle more della definizione e del completamento delle procedure di reclutamento avviate e da avviare, il ricorso all’istituto di cui all’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 nei limiti e con le modalità già autorizzati con la DGR 853/2019, tenuto conto dei provvedimenti di assegnazione già adottati;
8. di stabilire che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano capienza nei pertinenti capitoli di bilancio appositamente individuati;
9. di dare atto della non completa realizzazione delle procedure previste dai piani di fabbisogno per l’anno 2019 e, per l’effetto, di autorizzare, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 90/2014, come modificato dall’art. 14 bis del D.L. 4/2019, l’espletamento delle procedure necessarie fino al loro completamento, da intendersi ricomprese nel piano approvato con la presente;
10. di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all’art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all’art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali nei limiti di cui all’art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122, e s.m.i., nell’ambito del limite di cui all’Allegato **D** della presente Deliberazione;

11. di autorizzare le assunzioni a tempo determinato previste nell'Allegato **G**;
12. di delegare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile di cui alla L.R. n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i. all'espletamento delle procedure finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato specificate nell'Allegato **B**, nonché di quelle relative all'assunzione a tempo determinato delle unità indicate nell'Allegato **G**;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
14. di comunicare la presente alle OO.SS.

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICIO: “SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA” -

L'Estensore
Dott.ssa Paola CINQUE
F.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Paola CINQUE
F.to elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
VACANTE

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio BERNARDINI
F.to digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino LIRIS
F.to digitalmente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====